

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI  
AL CSI-PIEMONTE  
PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI IN REGIME DI  
ESENZIONE IVA**

Rep. n. 15380

**Tra**

La Provincia di Torino con sede in Torino, via Maria Vittoria, 12 (C.F. 01907990012), nella persona del dott. Filippo DANI nato a Genova il 08/11/1970, domiciliato per la carica in Torino, C.so Inghilterra, 7 (nel seguito Provincia di Torino)

**e**


Il CSI-Piemonte, Consorzio per il Sistema Informativo, con sede in Torino Corso Unione Sovietica, 216 (C.F. 01995120019), nella persona del dott. Ennio CAGGIATI, nato ad Alessandria, il 12/08/1965, domiciliato per la carica in Torino presso la sede del Consorzio (nel seguito CSI)

**PREMESSO CHE**

- il Consorzio per il Sistema Informativo è stato istituito con L.R. Piemonte del 4 settembre 1975, n. 48, con la finalità generale di “mettere a disposizione degli Enti e delle organizzazioni consorziati, attraverso la creazione di un organico sistema informativo regionale, i mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini istituzionali nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione operativa” (art. 3 L.R. n. 48/75);
- il CSI è un Consorzio con personalità giuridica di diritto pubblico e costituisce ente strumentale, nonché struttura in house, degli enti

consorziate, i cui interessi costituiscono le funzioni – con riferimento all'ambito di competenza – oggetto dell'attività consortile;

- il CSI, in ragione del conferimento operato dagli enti consorziate attraverso la sua costituzione, agisce quale ente direttamente incaricato ad operare in loro vece;
- il CSI, con Verbale di Assemblea Straordinaria di cui all'atto rogito notaio Sicignano Rep. n. 37597/15392 registrato a Torino in data 16/06/2005 al n. 5103 ha deliberato la modifica all'articolo 1 comma 2 dello Statuto del CSI, consistente nella proroga della durata del Consorzio fino al 31 dicembre 2105;
- lo Statuto del CSI definisce agli artt. 4, 5 e 7 le finalità, le attività istituzionali e i rapporti tra CSI e gli Enti Consorziate;
- in particolare lo Statuto del CSI all'art. 4 comma 2 lettera a) stabilisce che il CSI progetta, sviluppa e gestisce il Sistema Informativo Regionale, nonché i sistemi informativi degli Enti consorziate, in coerenza con gli indirizzi degli Enti preposti alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, ove applicabili;
- il CSI è ente strumentale di tutti i consorziate, in quanto: (i) i consorziate possono essere solo enti pubblici, enti strumentali interamente pubblici – entrambi anche in forma associata – e le società a totale partecipazione pubblica (ii) i consorziate nominano direttamente i loro rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione, (iii) l'art. 5, comma 2, dello Statuto prevede che il consorzio eserciti le attività che gli Enti consorziate intendono ad esso conferire per una gestione unitaria, uniforme, associata o semplificata delle funzioni e




servizi a carattere istituzionale;

- l'art. 7 comma 1 dello Statuto del CSI stabilisce che i rapporti tra il Consorzio e gli Enti consorziati, in conformità con il piano annuale delle attività, sono definiti in programmi attuativi o tramite apposite convenzioni o atti di affidamento che assicurano al CSI la remunerazione dei fattori di produzione;
- ai sensi dell'articolo 7 comma 2 dello Statuto del CSI, ciascun Ente consorziato può richiedere al CSI tutti i servizi e/o le forniture rientranti nelle "finalità e compiti" del Consorzio, quali delineati dalla L.R. 4.9.1975 n. 48, dalla L.R. 15.3.1978 n. 13 e dall'art. 4 dello Statuto;
- il terzo comma dell'art. 7 dello Statuto del CSI stabilisce che: "I servizi e/o le forniture posti a disposizione degli Enti consorziati sono definiti, periodicamente, in un documento approvato dal Consiglio d'Amministrazione, in cui vengono definite le caratteristiche dei servizi da erogarsi, le modalità di richiesta da parte degli Enti consorziati, le modalità e le tempistiche di realizzazione, la quantificazione dei corrispettivi, e le modalità di rendicontazione dell'attività svolta";
- in quanto Amministrazione Aggiudicatrice, il CSI è, in ogni caso, sempre tenuto all'osservanza della disciplina sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici per l'acquisizione dei beni e dei servizi e lavori di cui necessita per l'esecuzione delle attività affidategli dagli Enti consorziati, incluso l'obbligo di osservare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari quando affida



appalti a terzi;

- La Provincia è Ente consorziato sostenitore del CSI e dunque può procedere – anche in ragione di quanto sopra - all'affidamento diretto di servizi in favore dello stesso nel rispetto dei termini e dei limiti indicati nell'oggetto consortile e di quanto previsto dallo Statuto, ovvero nel rispetto delle funzioni strumentali del Consorzio come quivi riconosciute e richiamate;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" è entrata in vigore l'8 aprile 2014;
- l'art. 10 del D.P.R. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e individua le operazioni esenti IVA;
- la Legge Finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007, art. 1, commi 261, lett. b, e 262) ha introdotto modifiche normative in materia di revisione del regime di esenzione delle prestazioni rese tra soggetti collegati che svolgono attività esenti;
- l'art. 82, comma 16, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge n. 133 del 2008 ha dato completa attuazione alle modifiche normative di cui al punto precedente;
- l'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 23/E del 8 maggio 2009 ha definito al punto 2 il Regime di esenzione delle prestazioni rese dai consorzi costituiti tra soggetti che non hanno diritto alla detrazione (art. 10, secondo comma, DPR n. 633 del 1972);






- l’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 5/E del 17 febbraio 2011 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al regime di esenzione per le prestazioni di servizi rese da consorzi o società consortili ai propri consorziati o soci (art. 10, secondo comma, D.P.R. n. 633 del 1972);
- La Provincia ed il CSI in data 28.01.2009 hanno sottoscritto la *“Convenzione tra la Provincia di Torino e il CSI-Piemonte per la gestione e lo sviluppo del sistema informativo e delle telecomunicazioni della Provincia di Torino”* (valida per il periodo 01.01.2009-31.12.2014), integrata e modificata in data 29.03.2010 dal *“Foglio di Patti e Condizioni transitorie per l’introduzione del regime di esenzione IVA nelle prestazioni di servizio erogate dal CSI-Piemonte, per l’anno 2010 nell’ambito della Convenzione per la gestione e lo sviluppo del sistema informativo e delle telecomunicazioni per il periodo 2009/2014”*, successivamente esteso sino al 31.12.2014 (Delib n. 1451-45242/2010 del 21/12/2010 e nota CSI Prot. n. 14036 del 08.06.2012);
- il Consiglio di Amministrazione del CSI, coerentemente a quanto indicato all’art. 7 comma 3 dello Statuto, approva periodicamente il Catalogo dei Servizi del CSI;
- La Provincia con nota prot. n. 43890/2014 del 12/03/2014 ha presentato dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti ai fini dell’applicazione del regime di esenzione IVA nel corso dell’anno 2014;

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- il dettaglio dei servizi oggetto della presente Convenzione è contenuto negli Allegati Tecnici che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto;
- le modifiche disposte con legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” comportano, a far data dal 1° gennaio 2015, una modifica radicale del governo territoriale dell’Italia e, per quanto concerne la Provincia di Torino, il subentro della Città metropolitana alla provincia omonima e la conseguente successione ad essa a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, nonché l’esercizio delle funzioni della medesima. La legge 56/2014 prevede tra l’altro che fino al 31/12/2014 il presidente della Provincia e la Giunta Provinciale restino in carica per l’ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e improrogabili, mentre le funzioni del Consiglio Provinciale vengono svolte dal presidente della Provincia (art. 1, comma 14).
- In questa situazione di continue modifiche del quadro normativo è stato deciso di approvare la convenzione, che comunque resta strutturata su base annuale, ed i servizi collegati fino al 31 marzo 2015. Il servizio di gestione del sistema informativo è un servizio indispensabile per garantire il funzionamento degli uffici, soprattutto in considerazione della dematerializzazione procedimentale; la Convenzione di tre mesi di detto servizio consente alla Città metropolitana di aver una minima continuità temporale, permettendole di individuare le migliori configurazioni di servizio in



ragione di un quadro normativo più stabile;

- con Decreto del Vicepresidente della Provincia, con le funzioni del Consiglio Provinciale, n. 48672/2014 del 29/12/2014 è stato approvato il presente Atto.

**Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:**


*PARTE PRIMA*

*DISPOSIZIONI GENERALI*

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Art. 1 Programmazione, indirizzi, impegni e controlli**


1. La Provincia, coerentemente con quanto indicato in premessa, riconosce il CSI quale proprio ente in house e strumentale per la gestione dei propri sistemi informativi, in coerenza con le funzioni strumentali riconosciutegli ed attribuitegli all'atto di consorzio ovvero con la presente Convenzione, nonché in coerenza con le funzioni strumentali riconosciute nella legge costitutiva nonché nel suo Statuto, qui integralmente richiamate e fatte proprie con riferimento alle funzioni strumentali ivi richiamate;
2. La Provincia, coerentemente con quanto sopra indicato, oltre ad esercitare il controllo analogo sul Consorzio, con riferimento alla governance consortile, nei modi previsti nel relativo Statuto, si impegna altresì all'esercizio di detto controllo mediante gli specifici strumenti di verifica e monitoraggio dei servizi così acquisiti, come di seguito precisati.
3. La Provincia riconosce altresì che il Patto Consortile che lo lega al CSI,



unitamente agli altri soggetti consorziati, rappresenta la volontà di mettere a fattor comune un interesse condiviso ovvero l'obiettivo di innovazione tecnologica ed organizzativa che la stessa persegue così da ottenere vantaggi in termini economici e realizzativi per se e per gli altri Enti consorziati; in particolare, la Provincia riconosce al Consorzio il valore aggiunto, intrinseco alla propria natura, funzione e ruolo, di gestione evoluta di sistemi informativi complessi, con modalità tali da garantire economie di scale, efficienze e efficacia operativa non altrimenti raggiungibili;

4. La Provincia si impegna quindi, anche mediante il corretto esercizio del potere di controllo analogo che gli spetta, alla partecipazione fattiva delle funzioni di indirizzo e controllo per favorire la crescita e la valorizzazione del CSI quale Ente al servizio proprio e di tutti gli enti consorziati.

5. La Provincia definisce gli strumenti e le misure idonee a consentire il controllo sulla gestione di CSI, come anche di seguito precisato, relativamente alle attività affidate, stimolando processi di miglioramento, sia sul piano dell'organizzazione amministrativa e delle attività gestionali, promuovendo l'analisi dei costi, del rendimento della gestione e delle decisioni organizzative del servizio reso. La Provincia esercita il controllo sull'attuazione degli affidamenti conferiti a CSI e valuta gli effetti della gestione delle attività al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti. Il CSI, si impegna a sua volta a coinvolgere adeguatamente la Provincia nelle attività alla stessa destinate, assicurando la massima trasparenza e condivisione.







6. A tal fine, la Provincia adotta, periodicamente, delle procedure atte a confrontare il livello del servizio effettivamente reso, l'efficienza, nonché il grado di soddisfazione del servizio con entità comparabili con il contesto organizzativo e tecnologico in cui la Convenzione Quadro si colloca. L'analisi potrà avvenire attraverso tecniche di benchmarking (tecniche di analisi delle caratteristiche dei servizi erogati da comparare con servizi analoghi erogati da Fornitori a Clienti con caratteristiche analoghe) e di customer satisfaction (analisi dei livelli di soddisfazione degli utenti rispetto al servizio erogato con l'obiettivo di verificare il grado di corrispondenza tra servizio erogato a favore dell'Utente, nonché di identificare possibili aree di miglioramento ovvero di integrazione), o altre modalità.

7. La Provincia individua, in coerenza con la propria programmazione complessiva, le attività di interesse da affidare a CSI, impartendo direttive e definendone gli obiettivi, i programmi, le priorità e assegnando le risorse economiche da destinare ai singoli affidamenti su base pluriennale.

8. La Provincia riconosce altresì il CSI quale proprio partner organizzativo e tecnico nell'ambito di eventuali progetti di riuso software ex art. 69 del CAD (D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) con altre Pubbliche Amministrazioni, in coerenza con le funzioni istituzionali allo stesso attribuite.

#### **Art. 2 Tavolo Strategico**

Le Parti convengono sulla necessità di istituire un Tavolo Strategico, la cui composizione e modalità operative saranno definite, anche con la partecipazione di altri Enti consorziati, come ulteriore e specifico


strumento tramite cui la Provincia potrà esercitare con maggiore efficacia il controllo analogo, anche con riferimento agli specifici servizi affidati al Consorzio. Detto strumento ha lo scopo di garantire una maggiore pianificazione ed una conseguente migliore programmazione delle attività finalizzate ad obiettivi di innovazione, efficacia, qualità ed efficienza.

Gli obiettivi del Tavolo Strategico comprendono:

- valutare il grado di rispondenza e copertura dei servizi erogati da CSI, condividendone la strategia di evoluzione e valutando nuovi ambiti di intervento
- valutare, esprimendo preventivamente pareri o indicazioni non vincolanti, le opportunità di investimento effettuate dal CSI per l'adozione o la messa a disposizione di soluzioni informatiche a sostegno dei servizi o di soluzioni applicative per specifici servizi di business
- l'adozione di linee guida nella definizione dei piani strategici pluriennali dell'Ente, al fine di orientare le attività congiunte

Il Tavolo strategico può attivare gruppi di lavoro congiunti su specifici ambiti di interesse, al fine di assicurare le azioni utili al perseguimento degli obiettivi fissati.

Il Tavolo Strategico viene convocato dal Referente nominato dalla Provincia almeno ogni sei mesi, e produce un documento di valutazioni e raccomandazioni che viene trasmesso al Tavolo di Gestione della Convenzione art. 16, e al Consiglio di Amministrazione del CSI, per le rispettive valutazioni e nel rispetto delle loro prerogative.




### **Art. 3 Finalità e oggetto**

1. La presente convenzione disciplina, nel rispetto della normativa ed orientamenti giurisprudenziali nazionali e comunitari, anche in materia di in-house providing, i principi e le disposizioni generali che devono essere osservate per qualsiasi affidamento disposto dalla Provincia al CSI, nell'ambito dell'affidamento dei servizi in regime di esenzione IVA, rientranti tra le finalità del CSI.
2. I servizi erogati dal CSI perseguono l'obiettivo di garantire l'interoperabilità e l'integrazione dei sistemi informativi degli Enti consorziati.
3. La presente convenzione, in particolare, ha ad oggetto i servizi indicati negli Allegati Tecnici, che avranno valenza annuale, e/o in specifici Atti di affidamento che interverranno in vigenza di Convenzione. In tali Atti, saranno definite le attività richieste concordate sulla base di quanto definito dal documento di cui all'art. 7 comma 3 dello Statuto.
4. E' esclusa in ogni caso dalla presente convenzione la fornitura/cessione di beni (fatti salvi i casi in cui gli stessi siano accessori alla prestazione del servizio) oggetto di separati atti, ai quali non è applicabile l'esenzione IVA.
5. Il CSI dovrà erogare i servizi utilizzando le competenze, le funzioni organizzative e le strutture tecnico-informatiche necessarie, mettendo a disposizione della Provincia risorse di provata capacità ed esperienza con riferimento alla tipologia di prestazioni affidate.

### **Art. 4 Normativa rilevante**


1. Nell'ambito dell'autonomia di cui dispone, CSI assicura che la gestione



dei procedimenti amministrativi ad esso affidati avvenga nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare statale e regionale applicabile, con particolare riferimento alla normativa in materia di tutela dei dati personali, di documentazione amministrativa, di correttezza finanziaria e di contenimento dei costi.

**Art. 5 Appalti di servizi e affidamenti a terzi**

1. In ogni caso di acquisizione esterna di servizi e, comunque, di affidamento di attività secondo le modalità di gestione di cui all'art. 8 dello Statuto, CSI si atterrà alle previsioni del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. nonché, ove applicabile, alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.
2. L'affidamento di consulenze e di collaborazioni avverrà nell'osservanza dei principi di pubblicità e trasparenza delle procedure e di efficace e appropriata selezione dei candidati, secondo quanto disposto dal Regolamento per il conferimento di incarichi esterni vigente ed approvato dal Consiglio di Amministrazione del CSI.
3. Provincia e CSI si atterranno, per tutti gli aspetti di pertinenza della presente Convenzione, a quanto disposto dalla L. 190/2012 in materia di anticorruzione e trasparenza.
4. Anche in attuazione di quanto previsto al comma 1, la Provincia, in un'ottica di valorizzazione degli asset consortili nei termini e nelle forme consentite dalla legge e determinate nelle sedi competenti, si rende disponibile a regolamentare – con separato atto – modalità di trasferimento, sia pure temporaneo, degli asset e del know how di





titolarità o co-titolarità della Provincia medesima e che risultano nella disponibilità del CSI per il perseguimento delle finalità consortili oltre che per l'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione

*PARTE SECONDA*

*DISPOSIZIONI PARTICOLARI*

**Art. 6 Modalità di definizione e di aggiornamento delle esigenze**

1. Coerentemente con gli indirizzi e le linee programmatiche di evoluzione del sistema informativo della Provincia e sulla base delle esigenze espresse della Provincia, il CSI predispone ogni anno per l'esercizio successivo, un documento di previsione annuale e pluriennale dei relativi costi presunti denominato "Piano dei Servizi".  
Tale documento costituisce elemento utile per la Provincia al fine delle previsioni di bilancio annuale e pluriennale.
3. Conseguentemente, il CSI predispone i seguenti documenti:

- CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA (CTE)

**DELL'ENTE**

In questo documento vengono rappresentati e dimensionati, su base annua, tutti i servizi gestiti in continuità e gli altri servizi identificati al momento della sua stesura. Il documento viene proposto di norma entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento;

- PROPOSTE TECNICO ECONOMICHE (PTE)

In questi documenti vengono descritti, dimensionati e valorizzati i servizi individuati nel corso dell'anno. Le PTE vengono redatte solo a fronte di esplicita richiesta della Provincia.

4. Con riferimento ai servizi erogati in continuità, il CSI dimensiona e attiva per l'anno successivo le proprie strutture produttive, con i costi che ne derivano e per successiva rendicontazione, fatte salve diverse indicazioni della Provincia.


5. La Provincia potrà chiedere nuovi servizi e/o varianti ai servizi oggetto della presente Convenzione, nel corso del periodo di vigenza, purché l'introduzione degli stessi tenga conto delle rispettive necessità operative e di quanto previsto dallo Statuto del CSI,

6. Qualora la Provincia ed il CSI ritengano opportuno o necessario introdurre varianti o miglioramenti ai documenti "Configurazione Tecnico Economica" e "Proposte Tecnico Economiche", le stesse dovranno essere formalizzate con specifica proposta scritta e avviate solo previa approvazione della Provincia.

#### **Art. 7 Modalità di offerta e stima dei costi**

1. Le modalità di offerta e stima dei costi sono definite nel documento di cui all'art. 7 comma 3 dello Statuto del CSI.

2. Nel rispetto della Legge n. 135/12 del 7 agosto 2012 e s.m.i., i prezzi e le stime economiche a preventivo, esposte per i servizi di cui alla presente Convenzione non devono essere superiori, a parità di servizi offerti, a quelli indicati nelle convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. o da Centrali di Committenza regionali e devono essere comunque allineati ai prezzi di mercato come previsto dal comma 553, art. 1, Legge 147/2013 (Legge di Stabilità). Il confronto tra i preventivi esposti ed i prezzi di mercato dovrà avvenire a parità di condizioni, tenendo conto altresì del regime fiscale



applicato. In caso di disallineamento tra il preventivo esposto dal CSI ed i prezzi di mercato, il CSI si impegna sin d'ora ad intraprendere azioni correttive finalizzate ad adeguare le stime economiche con quelle di riferimento.

3. L'affidamento formale delle attività da parte della Provincia al CSI avverrà con determina di approvazione della CTE/PTE e relativa assunzione di impegno comunicata in forma scritta al CSI da cui risultino gli estremi e il dispositivo del provvedimento.

4. La Provincia corrisponderà al CSI per ciascuno degli affidamenti, un corrispettivo pari alla copertura dei costi, diretti, indiretti e generali sostenuti da CSI sulla base del modello di contabilità industriale, deliberato dal Consiglio di Amministrazione del CSI e trasmesso alla Provincia.

In particolare, la valorizzazione dei servizi offerti avverrà facendo riferimento alle tariffe indicate in listino o ricorrendo a preventivi a corpo che riflettano i costi complessivi stimati per l'erogazione del servizio medesimo.

Il preventivo a corpo sarà calcolato, in sede di offertazione, sulla base di stime inerenti i costi diretti, indiretti ed i costi generali afferenti le prestazioni e riporterà la previsione dei costi al netto delle quote di costo derivanti dalla ripartizione degli oneri finanziari, che tengano altresì conto dello specifico servizio erogato.

#### **Art. 8 Condizioni per l'applicabilità dell'esenzione IVA**

1. I servizi oggetto della presente convenzione sono esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) come indicato



in premessa.


2. Qualora, nel corso di validità della presente convenzione la Provincia non presenti entro il 31/3 di ciascun anno la dichiarazione del permanere dei requisiti ai fini dell'applicazione del regime di esenzione IVA, a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno le prestazioni saranno automaticamente soggette all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

#### **Art. 9 Modalità di rendicontazione e fatturazione**


1. Il CSI garantisce che il processo di rendicontazione avverrà con la massima trasparenza, secondo quanto condiviso con l'Ente in occasione di incontri appositamente convocati ed eventualmente attraverso appositi cruscotti di monitoraggio, mettendo a disposizione tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e un controllo periodico circa l'andamento dei livelli di servizio previsti al successivo art. 15.

2. La rendicontazione, secondo quanto previsto dal Documento ex art. 7 comma 3 dello Statuto del CSI, si svilupperà attraverso il monitoraggio dell'avanzamento attività e previsioni a finire (dal secondo trimestre) e la Rendicontazione economica.

Le rendicontazioni economiche evidenzieranno i costi consuntivati al periodo, il confronto con il rispettivo preventivo e la stima economica a finire, con periodicità trimestrale. I prospetti di monitoraggio e di rendicontazione economica predisposti da CSI consentiranno di monitorare gli avanzamenti al fine di minimizzare gli scostamenti finali con azioni correttive in corso d'opera.







3. Le fatture vengono emesse sulla base dei preventivi di spesa, come segue:

- per i servizi oggetto di PTE, le modalità di fatturazione saranno ivi descritte.
- per i servizi previsti in CTE: sulla base dei costi preventivati con cadenza mensile posticipata in regime di esenzione IVA, ciascuna per un importo pari a un dodicesimo della valorizzazione previsionale annuale. La correlazione fra importi fatturati e costi effettivamente rendicontati e l'eventuale determinazione del conguaglio avverrà solo a fine esercizio.

4. Le specifiche modalità di controllo o di rendicontazione derivanti dalle norme regolatrici i servizi finanziati con Fondi Europei, che comportano eventualmente anche l'adeguamento a strutture procedurali specifiche, purché nel rispetto dei requisiti sui quali si fonda il regime di esenzione IVA, sono definite, se presenti, in apposito Allegato Tecnico e dovranno essere osservate in sede di predisposizione delle PTE e dei relativi atti di affidamento.

#### **Art. 10 Conguaglio**

1. Al termine dell'esercizio, CSI effettuerà le opportune operazioni di conguaglio economico in relazione ai singoli servizi prestati con riferimento a ciascun impegno di affidamento. Nel caso in cui la Provincia effettui più atti di affidamento, si effettueranno un corrispondente numero di operazioni di conguaglio. Le eventuali poste debitorie e creditorie risultanti da ciascun conguaglio, potranno


formare oggetto di compensazione ai sensi della disciplina vigente.

2. CSI si impegna a fornire alla Provincia il consuntivo annuale, a seguito dell'approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea dei Soci. Tale consuntivo deve illustrare i costi totali effettivamente sostenuti nell'anno per l'erogazione dei servizi affidati dalla Provincia, evidenziando, per ogni affidamento, l'eventuale scostamento rispetto all'affidato ed il relativo conguaglio.
3. Dal costo dei servizi saranno scomputati gli oneri finanziari che il Consorzio si trova a sostenere in conseguenza del non rispetto dei termini di pagamento concordati e che saranno oggetto di conguaglio separato.
4. L'eventuale saldo negativo risultante dalla compensazione tra poste debitorie e poste creditorie, sarà regolato nell'ambito del Tavolo di Gestione di cui al successivo art. 17.

#### **Art. 11 Pagamento**

1. La Provincia effettuerà i pagamenti entro 30 giorni data ricevimento fattura. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario. Il CSI si impegna a fornire comunicazione di eventuale variazione delle coordinate bancarie fornite.
2. La Provincia si impegna ad effettuare i pagamenti, nei tempi indicati. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato per cause imputabili alla Provincia entro il termine di cui al precedente comma, il ritardo costituirà base di calcolo per l'addebito degli oneri finanziari sostenuti dal Consorzio ai sensi del precedente art. 9, comma 3.

#### **Art. 12 Controlli sui servizi**



1. La Provincia può disporre controlli (direttamente o mediante soggetto terzo opportunamente individuato e comunicato al CSI) sulla regolare ed efficiente gestione dei servizi oggetto della presente convenzione.

2. Il CSI è tenuto ad agevolare lo svolgimento di tali verifiche, mettendo a disposizione tutta la documentazione richiesta e fornendo ogni informazione utile per consentire il tempestivo, completo ed efficace espletamento di tale attività.

3. La Provincia, sulla base degli esiti dei controlli può chiedere al CSI di adottare le misure necessarie per risolvere problematiche eventualmente insorte, secondo le modalità di cui all'art. 17 della presente convenzione.

4. Le parti concordano sulla necessità di individuare un sistema di valutazione, condiviso tra i principali Enti consorziati, che colleghi parte degli obiettivi economici collettivi ed individuali del personale CSI agli obiettivi gestionali definiti nell'ambito del Tavolo strategico.


#### **Art. 13 Durata**

1. La presente Convenzione ha durata pari a tre mesi ed è vincolante dal 01.01.2015 al 31.03.2015.

2. La durata dei singoli atti di affidamento è riportata nei medesimi.

3. Eventuali variazioni della durata di cui al precedente punto 2, dovranno essere approvate con specifico provvedimento che ridefinisca il perimetro di intervento e quantifichi l'onere economico corrispondente.

4. In ogni caso la Provincia si riserva di revocare i singoli affidamenti per cause di forza maggiore e sopravvenute gravi ragioni di pubblico




interesse, fatto salvo il pagamento delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e/o in corso di esecuzione in ragione della presente convenzione, ivi compresi gli oneri residui sostenuti per investimenti agli stessi dedicati.

#### **Art. 14 Responsabilità del CSI**

1. Il CSI si impegna ad adempiere alle prestazioni oggetto della presente Convenzione con la massima diligenza e risponde esclusivamente dei danni che siano conseguenza immediata e diretta della mancata operatività dei servizi dovuta a fatto proprio o delle risorse dal medesimo comunque impiegate, ma non sarà in alcun modo responsabile per danni indiretti imputabili a fatto della Provincia, di terzi o comunque dovuti a causa fortuita o forza maggiore, ovvero derivanti da comportamenti impropri, errati o non conformi alle istruzioni impartite dal CSI.

#### **Art. 15 Impegni delle Parti**

1. La Provincia designerà un Referente per la definizione delle modalità di espletamento delle attività oggetto degli Allegati Tecnici e degli eventuali ulteriori affidamenti.  
Parimenti il CSI nominerà un proprio Referente.
2. Il CSI si impegna al rispetto delle tempistiche definite con la Provincia, nonché a segnalare tempestivamente problemi e/o criticità che possano causare ritardi.
3. Il CSI appronterà e concorderà con la Provincia piani di lavoro coerenti con gli obiettivi definiti congiuntamente, svolgendo verifiche sugli avanzamenti dei progetti e periodicamente, o comunque ogni





volta si presentino condizioni di criticità, informerà la Provincia sulle evoluzioni. A fronte di criticità il CSI si impegna a proporre interventi correttivi al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

4. A fronte di scostamenti dei livelli di servizio definiti negli Allegati Tecnici, CSI si impegna ad individuare forme di rientro atte a recuperare i predetti scostamenti secondo quanto verrà definito nell'ambito del Tavolo di gestione di cui all'art. 17.
5. Per ogni modifica di requisito già definito, o per ogni nuovo requisito che dovesse emergere durante l'erogazione dei servizi, il CSI provvederà a proporre delle varianti che saranno oggetto di valutazione nell'ambito del Tavolo di Gestione di cui al successivo art. 17.

**Art. 16 Responsabile dell'esecuzione**

1. La Provincia individua quale Responsabile dell'esecuzione della presente Convenzione il Dirigente del Servizio Sistema Informativo e Telecomunicazioni.
2. CSI individua quale Responsabile dell'esecuzione della presente convenzione il dott. Ennio CAGGIATI

**Art. 17 Tavolo di Gestione della Convenzione**

1. Il Tavolo di Gestione ha la responsabilità della gestione complessiva della Convenzione ed è costituito dai Responsabili di cui all'art. 16 o dai Referenti dagli stessi nominati.
2. I compiti assegnati al Tavolo di Gestione sono:
  - valutare, approvare e attuare le valutazioni e le raccomandazioni fornite dal Tavolo Strategico di cui al precedente art. 2;

- analisi delle rendicontazioni trimestrali, valutazione dell'adeguatezza delle motivazioni in caso di scostamento dei corrispettivi rispetto ai preventivi e conseguente definizione delle azioni correttive;

- controllo dell'andamento complessivo dei servizi; valutazione dei livelli di servizio e analisi degli indicatori di performance o degli eventuali SLA;

- verifica periodica dei volumi di riferimento;

- coordinamento dell'attività; individuazione, analisi e validazione delle azioni di miglioramento e di evoluzione tecnologica o di inserimento di nuovi servizi e delle eventuali varianti;


- controllo dell'andamento complessivo della fatturazione e del credito;

- verifica annuale degli Allegati Tecnici e/o approvazione dei relativi eventuali aggiornamenti/nuovi allegati.

3. Nel caso dovessero insorgere problematiche in relazione all'erogazione di singoli servizi affidati, la relativa gestione compete al Tavolo di Gestione e le eventuali controversie insorte saranno risolte bonariamente.

#### **Art. 18 Protezione dei dati personali e riservatezza**

1. In qualità di Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., il CSI, nello svolgimento delle attività affidategli nell'ambito della presente convenzione e di cui è Titolare la Provincia, è tenuto:




- ad attenersi alle disposizioni previste dal D.Lgs.196/03 e s.m.i nello svolgimento delle operazioni di trattamento di dati personali e nel rispetto dei provvedimenti emanati dal Garante in materia di protezione dei dati personali ed in particolare, in tutti i casi in cui vi ricorrano i presupposti, del provvedimento del 27 novembre 2008 ('Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema'), come modificato con il successivo provvedimento del 25 giugno 2009.

- ad attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento soprattutto in materia di misure di sicurezza necessarie al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche secondo gli standard minimi di sicurezza di cui all'art. 31 e seg. e all'allegato B) del D.Lgs. 196/2003;

- a trasmettere al Titolare le istanze ex art. 7 D.Lgs.196/03 inerenti il trattamento dei dati;

- per quanto di competenza, prestare tutta la collaborazione necessaria a fronte di richieste di informazioni, controlli ed accessi da parte del Garante o di altre pubbliche autorità competenti;

in generale ad operare esclusivamente in base alle finalità prescritte dal presente atto.



2. Il CSI si obbliga ad avvalersi, nell'adempimento delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, esclusivamente di personale opportunamente istruito, nominato ed incaricato nel rispetto della suddetta normativa in materia di protezione dati, vigilando altresì sull'attuazione delle disposizioni impartite.


3. I dati personali non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi consentiti dal D.Lgs. 196/2003 e dalle modalità previste, anche oltre i limiti temporali di vigenza della presente Convenzione. La Provincia si riserva la possibilità di effettuare audit ed ispezioni sulla conformità di CSI rispetto alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003.

#### **Art. 19 Accessibilità**

1. Nello svolgimento delle proprie attività, il CSI è tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 e del Decreto Ministeriale 8 luglio 2005, volte a favorire l'accesso dei soggetti disabili ai servizi informatici.

#### **Art. 20 Adempimenti in materia di sicurezza**

1. Il CSI nell'espletamento dei servizi dovrà rispettare la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro adottando ogni provvedimento e cautela necessaria per garantire l'incolumità delle persone. In particolare le parti si impegnano a rispettare quanto dettato dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in tema di cooperazione e coordinamento. A tal fine e per ogni ulteriore occorrenza il CSI dovrà rapportarsi con il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione della Provincia e dovrà essere redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da







Interferenza (DUVRI) prima dell'inizio dei servizi oggetto della presente Convenzione.

**Art. 21 Oneri fiscali e spese**

1. Gli eventuali oneri fiscali e le spese di registrazione inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente Convenzione sono poste a carico della parte richiedente.
2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131 del 26.04.1986.

**Art. 22 Modifiche**

1. La presente Convenzione può essere integrata e modificata su richiesta delle Parti e previo accordo tra le stesse. Le eventuali modifiche, integrazioni, o interpretazioni devono essere formulate con atto scritto, sottoscritto dalle Parti.

**Art. 23 Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione e relativi Allegati, nonché dalle eventuali successive modificazioni e integrazioni, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, per quanto applicabile.

Torino, li 29/12/2014

La Provincia di Torino

Il CSI-Piemonte

AI FINI DELLA REPERTORIAZIONE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
(dott. Nicola Torino)

31 DIC. 2014

